

Famiglie diurne Svizzera

Unione svizzera per le organizzazioni di famiglie diurne

Statuti

I Nome, sede e scopi

Art. 1 <i>Nome</i>	1	Con la denominazione Famiglie diurne Svizzera (Unione svizzera per le organizzazioni di famiglie diurne, FdS), chiamata qui di seguito Unione, è costituita un'associazione secondo gli art. 60ss. del CCS.
<i>Sede</i>	2	La sede è presso la località dove si trova l'amministrazione.
<i>Principio</i>	3	L'Unione è indipendente dal punto di vista politico e confessionale.

Art. 2 <i>Scopi</i>		<p>L'Unione s'impegna per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'Unione s'impegna a favore di un'alta qualità della presa a carico nelle famiglie diurne e delle strutture delle organizzazioni responsabili e attive in questo ambito. b) L'Unione s'impegna a favore della promozione e del perfezionamento delle strutture per le cure diurne. c) L'Unione rappresenta a livello nazionale negli ambiti della politica e del diritto, nonché nella ricerca e lo sviluppo, gli interessi delle organizzazioni attive nel settore delle cure diurne. d) L'Unione promuove l'accettazione ed il riconoscimento delle cure diurne nella società civile. e) Nel rispetto della loro autonomia, l'Unione offre sostegno ai propri membri nell'esecuzione dei compiti cui essi devono far fronte.
-------------------------------	--	---

Art. 3 <i>Aggregazione</i>		Per raggiungere i propri scopi, l'Unione può aggregarsi con altre organizzazioni che abbiano obiettivi simili.
--------------------------------------	--	--

II Appartenenza

Art. 4 <i>Soci attivi</i>	1	Possono diventare soci attivi dell'Unione persone giuridiche di diritto privato, società semplici ed enti di diritto pubblico operanti nel settore delle cure diurne.
<i>Doppia appartenenza</i>	2	L'adesione all'Unione come socio attivo avviene tramite un'organizzazione mantello regionale.
<i>Eccezione per i soci delle associazioni con offerte in parte simili</i>	3	Ai soci non attivi nel settore delle cure diurne è esclusa la doppia appartenenza tramite le organizzazioni mantello regionali che offrono prestazioni generiche. (Opzione: possono aderire all'Unione di loro spontanea volontà).
<i>Eccezione per i soci diretti</i>	4	Per i soci attivi provenienti da regioni in cui non esistono organizzazioni mantello regionali esiste la possibilità dell'adesione diretta. Di seguito, questi soci attivi saranno denominati soci diretti.
Art. 5 <i>Socio passivo</i>		Le persone giuridiche e fisiche interessate agli scopi dell'Unione possono diventare soci passivi.
Art. 6 <i>Sostenitori</i>		Sostenitori sono le persone giuridiche e fisiche che sostengono l'Unione con contributi annuali e che secondo l'articolo 4 cpv 1 – 4 non possono ottenere la qualità di socio.
Art. 7 <i>Ammissione di soci attivi</i>	1	L'adesione all'Unione avviene tramite una richiesta scritta all'organizzazione mantello regionale. Il comitato esecutivo dell'organizzazione mantello regionale, dopo aver consultato l'Unione, decide dell'ammissione.
<i>Condizioni di ammissione</i>	2	L'Unione può elaborare direttive sulle condizioni d'ammissione tramite un regolamento d'ammissione.
<i>Ammissione di soci diretti</i>	3	Il comitato esecutivo dell'Unione è responsabile dell'ammissione dei soci diretti. Le persone desiderose di acquisire la qualità di socio diretto, devono richiederla in forma scritta e motivata al comitato esecutivo dell'Unione. Esso decide tenendo conto delle condizioni quadro.
Art. 8 <i>Dimissioni</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> a) Le dimissioni dall'Unione vanno inoltrate in forma scritta ed in osservanza di un periodo di disdetta di sei mesi per la fine dell'anno civile. b) I soci attivi indirizzano le loro dimissioni al comitato esecutivo dell'organizzazione mantello regionale. c) I soci diretti indirizzano le loro dimissioni al comitato esecutivo dell'Unione.

<i>Esclusione</i>	2	<p>L'esclusione dall'Unione e dall'organizzazione mantello regionale avviene qualora un socio attivo</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non adempie ai suoi doveri; b) si sottrae agli statuti, ai regolamenti, alle decisioni ed ai contratti stipulati; c) perde le qualità necessarie per l'appartenenza come socio; d) lede gli interessi o la reputazione dell'Unione o dell'organizzazione mantello regionale. <p>Il comitato esecutivo dell'organizzazione mantello regionale comunica l'esclusione al socio in questione dopo consultazione del comitato dell'Unione. L'istanza di ricorso è l'assemblea dei delegati dell'Unione.</p>
<i>Esclusione dei soci diretti</i>	3	<p>L'esclusione dall'Unione avviene qualora un socio diretto</p> <ul style="list-style-type: none"> e) non adempie ai suoi doveri; f) si sottrae agli statuti, ai regolamenti, alle decisioni ed ai contratti stipulati; g) perde le qualità necessarie per l'appartenenza come socio; h) lede gli interessi o la reputazione dell'Unione o dell'organizzazione mantello regionale. <p>L'esclusione è comunicata dal comitato esecutivo dell'Unione. L'istanza di ricorso è l'assemblea dei delegati dell'Unione.</p>

<p>Art. 9 <i>Pretese sul patrimonio dell'Unione</i></p>		<p>I soci attivi usciti o esclusi dall'Unione non possono far valere pretese sul patrimonio dell'Unione.</p>
--	--	--

<p>Art. 10 <i>Responsabilità</i></p>		<p>Per gli impegni dell'Unione risponde unicamente il patrimonio dell'Unione. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci</p>
---	--	--

III Organizzazioni mantello regionali

<p>Art. 11 * <i>Organizzazioni mantello regionali</i></p>	1	<p>Le organizzazioni mantello regionali sono organizzazioni con personalità giuridica.</p>
<i>Modello di statuto</i>	2	<p>Per le organizzazioni mantello regionali un modello di statuto regola la collaborazione con l'Unione.</p>
<p>Art. 12 <i>Compiti</i></p>		<p>Le organizzazioni mantello regionali operano a livello della propria zona a favore degli obiettivi dell'Unione. Esse fungono da interlocutori per i soci, per le autorità e per gli interessati a livello regionale e cantonale.</p>

<p>Art. 13 <i>Collaborazione fra l'Unione e le organizzazioni mantello regionali</i></p>		<p>a) Le organizzazioni mantello regionali rappresentano i loro interessi in stretto coordinamento con il comitato esecutivo dell'Unione. Esse lo informano regolarmente delle loro attività.</p> <p>b) Il comitato esecutivo dell'Unione informa le organizzazioni mantello regionali su tutti gli affari che le riguardano direttamente.</p> <p>c) La collaborazione fra le organizzazioni mantello regionali e l'Unione può essere regolamentata in successive convenzioni o contratti di prestazione.</p>
<p>Art. 14 <i>Riconoscimento</i></p>	1	<p>Il riconoscimento delle organizzazioni mantello regionali avviene dopo esame dei loro statuti e su raccomandazione del comitato esecutivo, tramite l'assemblea dei delegati dell'Unione.</p>
<p><i>Fondazione</i></p>	2	<p>I soci attivi nelle cui regioni non esistono organizzazioni mantello regionali possono</p> <p>a) fondarle loro stessi, nel caso in cui esistano almeno altri tre soci attivi, oppure</p> <p>b) aggregarsi ad un'organizzazione mantello regionale viciniora.</p>
<p><i>Esclusione</i></p>	3	<p>Le organizzazioni mantello regionali che contravvengono in modo grave ai loro obblighi statutari o contrattuali possono essere escluse su raccomandazione del comitato esecutivo. Istanza di ricorso è l'assemblea dei delegati dell'Unione.</p>

IV ORGANIZZAZIONE

<p>Art. 15 <i>Organi</i></p>		<p>Gli organi dell'Unione sono</p> <p>a) l'assemblea dei delegati</p> <p>b) l'ufficio di revisione</p> <p>c) il comitato esecutivo</p> <p>d) le commissioni ed i gruppi di lavoro</p> <p>e) la direzione</p>
<p>Art. 16 <i>L'assemblea dei delegati</i></p>	1	<p>L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Unione.</p>
<p><i>Composizione</i></p>	2	<p>L'assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti dei soci attivi.</p>
<p><i>Diritto di voto, delega del voto</i></p>	3	<p>a) Ogni socio attivo ha un voto.</p> <p>b) Il voto può essere delegato.</p> <p>c) L'Unione può decidere di differenziare il diritto di voto.</p>
<p><i>Scadenza</i></p>	4	<p>L'assemblea ordinaria dei delegati avviene di regola una volta l'anno, al più tardi entro la fine del primo semestre.</p>
<p><i>Invito, convocazione</i></p>	5	<p>La convocazione per l'assemblea dei delegati, con il relativo ordine del giorno, avviene per iscritto e almeno 10 settimane prima della data dell'assemblea.</p>

<i>Proposte</i>	6	<p>a) Le proposte da mettere all'ordine del giorno dei soci attivi o delle organizzazioni mantello regionali devono avvenire per iscritto all'indirizzo del o della presidente e al più tardi entro 15 settimane prima della data prevista per l'assemblea dei delegati.</p> <p>b) Le proposte dei soci attivi o delle organizzazioni mantello regionali che riguardano punti già fissati dell'ordine del giorno devono pervenire al o alla presidente al più tardi 6 settimane prima dell'assemblea dei delegati.</p>
<i>Assemblea dei delegati straordinaria</i>	7	<p>a) Un'assemblea dei delegati straordinaria è convocata per decisione del comitato esecutivo oppure per richiesta di un quinto dei soci attivi.</p> <p>b) Dopo la decisione, l'assemblea dei delegati deve avvenire al più tardi entro 10 settimane.</p>
<i>Decisioni</i>	8	<p>a) Nell'assemblea dei delegati le votazioni e le elezioni avvengono a maggioranza semplice dei votanti presenti.</p> <p>b) In caso di parità decide il voto del/la presidente.</p> <p>c) Per i cambiamenti degli statuti e lo scioglimento dell'Unione, oppure per la fusione con altre organizzazioni occorre una maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti.</p>
<i>Direzione</i>	9	L'assemblea dei delegati è diretta dal/la presidente. In caso di un suo impedimento, l'assemblea sarà diretta dal/la vicepresidente o da un altro membro del comitato esecutivo.
<i>Verbale</i>	10	Le decisioni e le discussioni dell'assemblea dei delegati devono essere messe a verbale.

Art. 17 <i>Compiti dell'assemblea dei delegati</i>		<p>L'assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:</p> <p>a) Elezione del/la presidente e degli altri membri del comitato esecutivo</p> <p>b) Elezione dell'ufficio di revisione</p> <p>c) Approvazione dei principi</p> <p>d) Approvazione del verbale</p> <p>e) Approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto dell'ufficio di revisione</p> <p>f) Dare scarico al comitato esecutivo</p> <p>g) Discussione e decisioni in merito alle proposte del comitato esecutivo, dei soci attivi e delle organizzazioni mantello regionali</p> <p>h) Trattamento dei ricorsi</p> <p>i) Ammissione o esclusione su raccomandazione del comitato esecutivo di organizzazioni mantello regionali</p> <p>j) Fissazione dei contributi sociali</p> <p>k) Cambiamenti statutari</p> <p>l) Scioglimento dell'Unione o fusione con un'altra organizzazione</p>

Art. 18 <i>Ufficio di revisione</i>	1	L'ufficio di revisione è composto da un ufficio fiduciario professionale.
<i>Durata</i>	2	L'ufficio di revisione è eletto per il periodo di un anno. La rielezione è possibile.

<i>Compiti</i>	3	<p>L'ufficio di revisione ha i seguenti compiti:</p> <p>a) Esame della gestione contabile, dei bilanci e dello stato patrimoniale;</p> <p>b) Allestimento di un rapporto scritto all'indirizzo dell'assemblea dei delegati;</p> <p>Formulazione di proposte all'assemblea dei delegati.</p>
----------------	---	---

Art. 19 <i>Comitato esecutivo</i>	1	Il comitato esecutivo è l'organo direttivo strategico dell'Unione.
<i>Composizione</i>	2	<p>a) Il comitato esecutivo comprende un/a presidente e da 4 a 8 altri membri.</p> <p>b) Nella sua composizione si tiene debitamente conto della rappresentanza equilibrata delle regioni.</p> <p>c) Può essere eletta/o presidente anche una persona esterna.</p>
<i>Durata, rielezione</i>	3	La durata del mandato è di 4 anni; la rielezione è possibile.
<i>Costituzione</i>	4	Il comitato esecutivo, ad eccezione del/la presidente, si costituisce da solo.
<i>Sostituzione ad interim</i>	5	<p>Il comitato esecutivo è autorizzato a rimpiazzare ad interim fino alla seguente Assemblea dei delegati i membri del comitato ritirati oppure ancora vacanti.</p> <p>I membri del comitato subentranti ad interim hanno pieno diritto di voto e di elezione e dopo la loro elezione ordinaria terminano se del caso un periodo amministrativo iniziato.</p>
<i>Delibere</i>	6	<p>a) Il comitato esecutivo può deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.</p> <p>b) Il comitato esecutivo prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri di comitato presenti. In caso di parità, decide il/la presidente</p> <p>c) La delibera è ammessa anche per corrispondenza qualora nessun membro di comitato richieda la discussione verbale. La decisione è valida quando la maggioranza assoluta di tutti i membri di comitato hanno dato il loro consenso.</p>
<i>Direzione delle riunioni</i>	7	<p>a) Le riunioni del comitato esecutivo sono dirette dal/la presidente.</p> <p>b) In sua assenza, un/una vicepresidente o un altro membro del comitato lo/la rappresenta.</p>
<i>Partecipazione del/la amministratore/trice</i>	8	La direttrice / il direttore partecipa alle riunioni di comitato con voto consultivo e con diritto di proposta.

<p>Art. 20 <i>Compiti</i></p>	<p>Ad eccezione dei vincoli previsti dalla legge o dagli statuti che le delegano ad altri organi dell'Unione, il comitato esecutivo ha la facoltà di trattare tutte le problematiche che si presentano e più in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparazione delle trattande e delle elezioni per l'assemblea dei delegati b) Esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei delegati c) Esprimere pareri all'intenzione dell'assemblea dei delegati sulle proposte dei soci attivi o delle organizzazioni mantello regionali d) Allestimento del rapporto annuale e dei conti annuali per l'assemblea dei delegati e) Decisioni in merito alla pianificazione annuale, al preventivo e alla pianificazione finanziaria a medio termine f) Decisione sui contenuti e sulle modifiche di regolamenti g) Esame delle esigenze minime riguardo agli statuti delle organizzazioni mantello regionali e raccomandazioni per l'ammissione di quest'ultime all'intenzione dell'assemblea dei delegati h) Ammissione ed esclusione di soci diretti i) Stipulazione di contratti e mandati di prestazione nel quadro della pianificazione annuale e del preventivo j) Coordinamento delle attività delle organizzazioni mantello regionali, se rilevanti a livello nazionale k) Scelta, assunzione e dimissione del direttore / della direttrice l) Vigilanza sulla direzione m) Creazione di commissioni e gruppi di lavoro ed elaborazione dei rispettivi mandati n) Interpellare specialisti esterni o) Rappresentare l'Unione verso l'esterno e curare i contatti con le altre organizzazioni a livello nazionale p) Pubbliche relazioni
<p>Art. 21 <i>Commissioni, gruppi di lavoro</i></p>	<p>1 Per problemi importanti, il comitato esecutivo può chiedere l'aiuto di istanze consultive o che possano aiutare a preparare le decisioni.</p>
<p><i>Tipi</i></p>	<p>2 E' possibile creare i seguenti tipi di istanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Commissioni permanenti ; b) Gruppi di lavoro ad hoc;
<p><i>Cahier de charges</i></p>	<p>3 Tutte le istanze consultive e di preparazione delle decisioni sono istituite dal comitato esecutivo e ricevono un cahier de charges individuale in forma scritta.</p>

Art. 22 <i>Direzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) La direzione rappresenta il centro operativo dell'Unione. Esso è diretto dal direttore / dalla direttrice. b) L'amministratore/trice risponde direttamente al/la presidente dell'Unione. c) Le competenze ed i compiti concreti sono fissati in un regolamento separato.
------------------------------------	---

V. FINANZE

Art. 23 <i>Entrate</i>	<p>I mezzi dell'Unione consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contributi dei soci b) donazioni e contributi da privati e da organizzazioni pubbliche c) redditi da patrimonio d) donazioni e legati e) prestazioni proprie per le organizzazioni dei soci
----------------------------------	--

Art. 24 <i>Contributi dei soci</i>	<p>1 L'Unione incassa un contributo annuale dai suoi soci. Il suo ammontare è fissato dall'assemblea dei delegati.</p>
<i>Base variabile per i contributi dei soci attivi</i>	<p>2 L'Unione può fissare una base variabile per i contributi dei soci attivi.</p>
<i>Riscossione</i>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I contributi annuali per l'Unione sono riscossi dalle organizzazioni mantello regionali. Queste li fanno proseguire a livello nazionale. b) Laddove non esistono organizzazioni mantello regionali, i contributi sono riscossi direttamente dall'Unione.

Art. 25 <i>Responsabilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) L'Unione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Qualsiasi responsabilità personale è esclusa. b) L'Unione non risponde per gli impegni delle organizzazioni mantello regionali autonome.
---	--

Art. 26 <i>Anno sociale</i>	<p>L'anno sociale corrisponde all'anno civile.</p>
---------------------------------------	--

Art. 27 <i>Foro giudiziario</i>	<p>Il foro giudiziario è quello dell'amministrazione dell'Unione.</p>
---	---

VI. Disposizioni finali

Art. 28 <i>Revisione statutaria</i>	1	Modifiche degli statuti richiedono una maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.
<i>Scioglimento, fusione</i>	2	Lo scioglimento dell'Unione, rispettivamente la fusione con un'altra organizzazione, richiedono una maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i delegati.
<i>Trasmissione del patrimonio in caso di scioglimento</i>	3	In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà trasmesso ad un'organizzazione con scopi simili e con sede in Svizzera.
<i>Versioni linguistiche</i>	4	a) Tutte le versioni linguistiche dei presenti statuti sono equivalenti. b) In caso di dubbio, fa stato il testo tedesco di questi statuti.
<i>Entrata in vigore</i>	5	I presenti statuti sono stati accettati il 20 maggio 2006 dall'assemblea di fondazione dell'Unione ed entrano in vigore immediatamente.

I membri del comitato esecutivo
Lucerna, 20 maggio 2006

*) Cambiamento dell'articolo 11 in occasione della prima assemblea dei delegati tenutasi il 12 di maggio 2007 a Lucerna